

Accesso a documenti relativi all'iscrizione, alla frequenza al corso di laurea e al numero di esami sostenuti della propria figlia maggiorenne da parte del genitore separato tenuto al mantenimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Università degli Studi di “.....”

FATTO

Il sig. ha presentato un'istanza di accesso all'Università degli Studi di chiedendo di accedere “ai dati relativi all'iscrizione e alla frequenza per l'anno accademico 2016/2017 al corso di laurea in Scienze Biologiche ovvero ad altro corso di laurea dell'Università degli studi di “.....” della sig.ra (...) figlia del sig., nonché, per il caso in cui la stessa fosse risultata iscritta, ad ottenere i dati relativi al numero di esami sostenuti dalla sig.ra nell'A.A. 2016/2017 e, in ogni caso, il numero di esami complessivamente sostenuti dalla stessa con il relativo piano di studi dal di della prima iscrizione. Si richiede, altresì, se dalle verifiche effettuate, la sig.ra fosse risultata iscritta per l'anno accademico 2017/2018”.

Motivava l'istanza con riferimento all'obbligo di mantenimento della propria figlia maggiorenne, in forza di sentenza di separazione n. / del Tribunale di, ed alla necessità di produrre la predetta documentazione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio da intraprendersi presso il Tribunale di, contro la sig.ra

Con provvedimento datato 14.11.2017 l'Università degli studi di “.....” informava il sig. che la figlia, a mezzo dell'avv., aveva proposto formale opposizione alla richiesta d'accesso presentata e, in data 08.01.2018 emetteva provvedimento di rigetto, avendo proceduto al bilanciamento dei contrapposti interessi.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso. Perveniva memoria difensiva dell'amministrazione resistente.

Nella seduta del 16 febbraio 2018 la Commissione sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire una copia della sentenza di separazione - non allegata al ricorso - che ha disposto l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia per poter verificare la legittimazione del ricorrente all'accesso, anche in considerazione della maggiore età della figlia.

Il sig., in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto dalla Commissione inviava copia della predetta sentenza.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, verificata preliminarmente la disposizione da parte del Tribunale di con sentenza n. / dell'obbligo di mantenimento in capo al sig. in favore della propria figlia maggiorenne osserva quanto segue.

Per costante giurisprudenza deve dirsi sussistente il diritto del padre, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne, di accedere alla documentazione reddituale e scolastica del figlio per acquisire la prova della sopravvenuta autosufficienza economica del medesimo o il perdurante *status* di studente.

La motivata opposizione espressa dal controinteressato non è circostanza idonea a giustificare, *ex sé*, il rigetto dell'istanza di accesso e nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti l'amministrazione adita dovrà concedere l'accesso laddove il diritto dell'istante risulti almeno di pari grado rispetto al diritto alla riservatezza del controinteressato – salvo che vengano in rilievo dati cd. sensibili del terzo.

Nel caso di specie il diritto dell'istante all'accesso è sorretto dalla necessità di agire in giudizio per tutelare la propria posizione giuridica soggettiva con riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne, cui egli è obbligato in forza di sentenza di separazione, né i dati richiesti possono essere considerati dati sensibili e quindi in grado di determinare una recessione del diritto all'accesso: la documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/90, dall'amministrazione adita.

Tutto ciò premesso la Commissione rileva però che, per la sua formulazione, l'istanza appare parzialmente finalizzata ad ottenere mere informazioni - e come tale è inammissibile – e che l'unico “documento” richiesto è il piano di studi della figlia.

Ad ogni buon conto, poiché l'istante è titolare - come detto - dell'interesse ad accedere, la Commissione precisa che qualora risulti materialmente esistente documentazione dalla quale si evincano le informazioni richieste l'amministrazione adita dovrà renderla accessibile al sig. non essendo tenuta – viceversa – alla elaborazione di alcun documento al fine di soddisfare la richiesta d'accesso ricevuta (art. 2 DPR 184/2006).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)